AL SIG. SINDACO COMUNE DI ROSORA

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'elenco dei GIUDICI POPOLARI. II sottoscritto/a nato ailil tel. e-mail e-mail cittadino italiano, di buona condotta morale ed in godimento dei diritti civili e politici, di professione, residente a ROSORA Via, in possesso del titolo di studio di conseguito nell'anno presso, con sede in ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni ed integrazioni per la iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari: per le CORTI DI ASSISE per le CORTI DI ASSISE E DI APPELLO CHIEDE l' iscrizione in tali elenchi. □ Allega copia del seguente documento di riconoscimento (la copia del documento va allegata nel caso in cui la domanda non venga presentata direttamente allo sportello dell'Ufficio Elettorale) ROSORA, IL RICHIEDENTE RISERVATO ALLA COMMISSIONE Legge 10 aprile 1951, n. 287. Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise -I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) buona condotta morale; Si dispone l'iscrizione della persona in argomento nell'elenco c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi comunale permanente dei Giudici Popolari: Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello della Corte di Assise I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di della Corte di Assise di Appello scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo. Art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare. Seduta del Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare: a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio II Segretario II Presidente appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio; c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.